



<https://www.fpcgil.it/?home> <http://www.abcdeidritti.it/website/>

SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.L 104/2020

INDICE

1. CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE- ASSEGNO ORDINARIO (art. 1)
2. ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE (art. 3)
3. FONDO NUOVE COMPETENZE (art. 4)
4. PROROGA DI NASPI E DIS-COLL (art. 5)
5. ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (art. 6)
6. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (art. 8)
7. NUOVA INDENNITÀ DI 1000 EURO PER LAVORATORI INTERMITTENTI E OCCASIONALI (art.9)
8. REDDITO DI ULTIMA Istanza PER MAGGIO (art.13)
9. BONUS BABY SITTER PERSONALE SANITARIO
10. DIVIETO DI LICENZIAMENTI (art. 14)
11. TRATTAMENTI PENSIONISTICI INVALIDI CIVILI (art. 15)
12. FONDO ASSEGNO ORDINARIO (FIS) (art. 16)
13. ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE PER I LAVORATORI DELLE EX-ZONE ROSSE (art. 19)
14. FONDO PER LA FORMAZIONE PERSONALE DELLE CASALINGHE (art.22)
15. NUOVE MISURE PER IL REDDITO DI EMERGENZA - Rem (art.23)
16. "BONUS SUD" (art. 27)
17. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LISTE DI ATTESA (art. 29)
18. MISURE PER LA SCUOLA (art. 32)
19. RIFINANZIAMENTO CASHBACK – RIMBORSO PAGAMENTI ELETTRONICI (art.73)
20. INCREMENTO FONDO PER ECOINCENTIVI ACQUISTO VEICOLI (art.74)
21. SOSPENSIONE SCADENZA TITOLI DI CREDITO, ISCRIZIONE PROTESTI (art.76)
22. INCREMENTO FONDI PER BUONI VIAGGIO TAXI (art.90)
23. SOSPENSIONE VERSAMENTI PER CARTELLE, AVVISI DI ACCERTAMENTO, INGIUNZIONI FISCALI (art.99)
24. PROROGA BOLLO VEICOLI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE (art.107)
25. EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA AI DIPENDENTI - INCREMENTO DEL LIMITE DI ESCLUSIONE DA TASSAZIONE (art. 112)

26. SMART WORKING SEMPLIFICATO

CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE- ASSEGNO ORDINARIO (art. 1)

Per i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è possibile presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (artt. 19 - 22 quinquies del DL 18/2020, conv. L. 27/2020) per una durata massima di:

- a) 9 settimane (1° tranche);
- b) incrementate di ulteriori 9 settimane, esclusivamente per i datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, una volta decorso il periodo autorizzato (2° tranche).

Le complessive 18 settimane devono essere collocate tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020 e, con riferimento a tale periodo, le 18 settimane costituiscono la durata massima richiedibile.

Contributo addizionale

I datori di lavoro che presentano la domanda per i periodi di integrazione salariale relativi alla 2° tranche sono tenuti al versamento di una contribuzione addizionale determinata raffrontando:

- il fatturato aziendale del primo semestre dell'anno 2020;
- e quello del corrispondente semestre 2019.

La contribuzione, così determinata, è pari al:

1. 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
2. 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno subito riduzioni di fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto:

- a) dai datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
- b) da coloro che hanno avviato l'attività d'impresa successivamente all'1.1.2019.

Domanda

Le domande di accesso ai trattamenti in esame devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In questa prima fase, la norma fissa il termine di decadenza al 30.9.2020.

Viene inoltre specificato che la richiesta di ulteriori 9 settimane deve essere presentata all'INPS corredata dall'autocertificazione con cui si attesta la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato, sulla base della quale l'INPS individuerà l'aliquota del contributo addizionale dovuta dal datore di lavoro a partire dal periodo paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. La mancata autocertificazione determina l'applicazione automatica del contributo addizionale nella misura del 18%.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE (art. 3)

Ai datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'art. 1 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale ex artt. 19 - 22 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), ferma restando l'aliquota delle prestazioni pensionistiche, è

ricosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.

Cuneo Fiscale

A decorrere dal mese di competenza di luglio, sulle indennità di Cig erogate direttamente, l'Inps riconoscerà il nuovo trattamento integrativo o l'ulteriore detrazione (i 100 euro), introdotti in sostituzione del bonus Renzi.

Nella circolare 96/2020 sono illustrate le regole e le procedure per il sostituto d'imposta ai fini dell'attribuzione delle nuove misure di riduzione del cuneo fiscale introdotte dal DI 3/2020, sui redditi dallo stesso erogati.

Si tratta di alcune prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale tra le quali Naspi, Dis-coll, indennità di maternità e congedo parentale, cassa integrazione (purché direttamente erogata dall'istituto), che beneficiano dello sconto fiscale.

L'agevolazione non spetta, invece, per le prestazioni soggette a tassazione separata (Tfr erogato dal fondo di garanzia) o per quelle fiscalmente "esenti" (ad esempio indennità Covid di 600/1.000 euro, bonus baby sitter, anticipo del 40% dei trattamenti di Cig).

Ai fini della verifica del limite del reddito complessivo entro il quale è riconosciuto il trattamento integrativo (28.000 euro) o l'ulteriore detrazione (40.000 euro), l'Inps spiega che, per alcune prestazioni, utilizzerà il reddito previsionale (Naspi, Dis-coll, congedo di maternità-paternità), mentre per altre (Cig, congedo parentale), in quanto di durata incerta, si avvarrà dei dati reddituali disponibili.

Nel caso dell'indennità di cassa integrazione erogata direttamente dall'istituto, il datore di lavoro è tenuto a indicare i giorni per i quali la detrazione è spettante.

Il lavoratore potrà comunque comunicare la rinuncia al beneficio attraverso l'apposito applicativo presente nel portale Inps.

La rinuncia al trattamento integrativo, funzionale a evitare dei conguagli fiscali pesanti a fine anno, sarebbe opportuna laddove il lavoratore sia consapevole che sommando il reddito erogato dall'Inps e quello proveniente dal datore di lavoro venga superata la soglia di 28.000 euro.

In sede di conguaglio di fine anno, l'Inps quale sostituto d'imposta determinerà l'esatto importo spettante a titolo di trattamento integrativo o di ulteriore detrazione, provvedendo a recuperare gli importi indebitamente erogati. Se questi ultimi superano i 60 euro, il recupero andrà effettuato in otto rate di pari importo.

FONDO NUOVE COMPETENZE (art. 4)

Il decreto nella parte in cui tratta le misure in materia di lavoro (Capo I), modifica il contenuto dell'art. 88 della legge n. 77/2020, di conversione del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che incentiva la formazione in azienda attraverso il finanziamento delle ore di lavoro dedicate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze.

Con l'art. 88 del D.L. n. 34/2020, al fine di contrastare e limitare l'impatto negativo sui livelli occupazionali ed accompagnare la fase di ripresa, istituisce, presso l'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), il Fondo Nuove Competenze che può essere utilizzato dalle parti (datore di lavoro e lavoratori), per realizzare specifiche intese di conversione temporanea dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, ovvero per favorire percorsi di ricollocazione, ed erogare interventi formativi per i lavoratori.

Il Fondo avrà una capienza di 430 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021

PROROGA DI NASPI E DIS-COLL (art. 5)

L'articolo 5 accorda ulteriori due mesi proroga della Naspi e Dis-Coll ai lavoratori che ne avrebbero perso i benefici tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020 e nei confronti di coloro che con scadenza della prestazione tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 già favoriti dalla proroga del Decreto Rilancio. Gli interessati percepiranno lo stesso importo dell'ultimo mese dell'originaria indennità.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (art. 6)

Fino al 31.12.2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del DL (15.8.2020).

L'esonero è riconosciuto:

- a) per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione;
- b) fino all'importo massimo pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- c) anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato
- d) a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Sono esclusi dall'esonero:

1. i datori di lavoro del settore agricolo;
2. le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato e domestico;
3. i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l'assunzione presso la medesima impresa.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (art. 8)

Viene modificato il co. 1 dell'art. 93 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020) prevedendo, in deroga all'art. 21 del DLgs. 81/2015, la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare fino al 31.12.2021, per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all'art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, quindi anche in assenza di esigenze:

1. temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
2. di sostituzione di altri lavoratori;
3. connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

La proroga o il rinnovo acasuali sono stati estesi a tutti i contratti a termine e non solo a quelli in essere al 23.2.2020, come inizialmente previsto dall'art. 93 del DL 34/2020 convertito.

Viene infine abrogato il co. 1-bis dell'art. 93, che prevedeva la proroga obbligatoria dei contratti:

- a) di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del DLgs. 81/2015;
- b) di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Infine, viene eliminato il riferimento, inizialmente inserito all'art. 93 del DL 34/2020 convertito, al "riavvio delle attività"

NUOVA INDENNITÀ DI 1000 EURO PER LAVORATORI INTERMITTENTI E OCCASIONALI (art.9)

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro alle seguenti categorie di soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra
- b) l'1.1.2019 e il 17.3.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- c) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020;
- d) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 29.2.2020, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore della disposizione (ossia, al 15.8.2020); per tali contratti, questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile

Per beneficiare dell'indennità, i predetti soggetti non devono essere, alla data di presentazione della domanda:

1. titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
2. titolari di pensione.

REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER MAGGIO (art.13)

Ai soggetti già beneficiari del reddito di ultima istanza previsto dall'articolo 44 DL 18/2020, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro.

Le domande per l'accesso all'indennità per tali soggetti devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (15/8).

Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2020.

Per informazioni si deve far riferimento al sito del Ministero del Lavoro

BONUS BABY SITTER PERSONALE SANITARIO

Rifinanziato con 169 milioni di euro il bonus baby sitter straordinario introdotto dal decreto legge 18/2020 in favore dei lavoratori particolarmente coinvolti dall'emergenza coronavirus.

Si tratta di medici, infermieri, tecnici di laboratorio medico o di radiologia, degli operatori sociosanitari dipendenti del settore sanitario, pubblico o privato accreditato, nonché del personale del comparto sicurezza, difesa e del soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all'emergenza Covid-19.

Questa platea può contare su un bonus per pagare la baby sitter di importo fino a 2mila euro, rispetto ai 1.200 euro previsti per le altre categorie di lavoratori.

A proposito dei medici, con la circolare 73/2020, Inps ha chiarito che il personale del servizio sanitario nazionale, quale medici di base e pediatri delle Asl, che svolgono attività in regime di convenzione e non sono dipendenti delle aziende sanitarie hanno diritto all'importo "base" di 1.200 euro e non a quello maggiorato.

Oltre che per la baby sitter può essere utilizzato per pagare la frequenza ai servizi integrativi per l'infanzia. Questo bonus è alternativo al congedo parentale con causale Covid-19 introdotto contemporaneamente dal Governo per aiutare le famiglie a fronte della sospensione dei servizi scolastici.

L'unica forma di compatibilità ammessa è quella che prevede la fruizione di metà del periodo di congedo massimo (quindi 15 giorni) e l'erogazione di metà importo del bonus (per medici e altre categorie assimilate, 1.000 euro).

Per tutti i lavoratori, il contributo viene erogato in presenza di figli under 12 al 5 marzo 2020, o senza vincoli di età se i figli sono affetti da handicap grave.

La fruizione deve avvenire tramite il libretto famiglia, lo strumento introdotto nel 2017 per le prestazioni di lavoro occasionale, disponibile sul sito internet dell'Inps

DIVIETO DI LICENZIAMENTI (art. 14)

In relazione alla previsione di ulteriori 18 settimane di cassa integrazione per COVID-19, viene confermato il divieto di licenziamento per motivi economici inizialmente introdotto dall'art. 46 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), iniziato il 17.3.2020.

La norma dispone che per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 del presente decreto o dell'esonero dal versamento dei contributi di cui all'art. 3 sia precluso:

- a) l'avvio di procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91 e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020;
- b) indipendentemente dal numero di dipendenti, il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. 604/66 e le relative procedure già avviate ai sensi dell'art. 7 della medesima legge.

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero di dipendenti, nell'anno 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, anche oltre il termine di 15 giorni dall'impugnazione del licenziamento previsto dall'art. 18 co. 10 della L. 300/70, revocare la risoluzione del rapporto, purchè faccia contestuale richiesta di fruizione del trattamento di integrazione salariale di cui al DL 18/2020, conv. L. 27/2020, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.

La possibilità di revoca viene quindi estesa a tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuati nel 2020, e non solo per quelli effettuati nel periodo dal 23.2.2020 al 17.3.2020, come inizialmente disposto dal citato art. 46.

Eccezioni

Il divieto di licenziamento per motivi economici non trova applicazione:

1. per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, sempreché non sia configurabile un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
2. nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all'esodo per quei lavoratori che siano

disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che questo comporti la perdita della NASpl;

3. per i licenziamenti comminati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa¹⁶ o ne sia disposta la cessazione.

Infine, sono ammessi i licenziamenti previsti da un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che preveda un incentivo all'esodo per quei lavoratori che siano disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che questo comporti la perdita della NASpl.

TRATTAMENTI PENSIONISTICI INVALIDI CIVILI (art. 15)

L'articolo 15 interviene per adeguare l'ordinamento alla sentenza della Corte costituzionale 152 del 23 giugno 2020 che aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 38, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti sono concessi solo ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni.

La disposizione riformulata consente l'aumento a 516,46 a tutti i soggetti di età superiore a diciotto anni e non solo per gli invalidi civili totali anche per i ciechi e ai sordi titolari di pensione, nonché per i titolari di pensione di inabilità previdenziale.

FONDO ASSEGNO ORDINARIO (FIS) (art. 16)

Il fondo pari a 1.100 milioni di euro, è incrementato di 500 milioni per il 2020.

Si ricorda che Art. 19 del DL 18/2020 prevede che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.

E' ulteriormente riconosciuto un eventuale periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 .

Si rammenta, infine, che compete l'assegno per il nucleo familiare

ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE PER I LAVORATORI DELLE EX-ZONE ROSSE (art. 19)

L'articolo permette l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) per i lavoratori delle ex-zone rosse che non ne risultavano già beneficiari nonostante fossero destinatari di provvedimenti di contenimento o divieto di allontanamento dal proprio territorio.

FONDO PER LA FORMAZIONE PERSONALE DELLE CASALINGHE (art.22)

E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione della formazione personale e all'incremento delle opportunità culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria (articolo 7 Legge 493/1999).

Un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, dovrà stabilire criteri e modalità di riparto del fondo.

NUOVE MISURE PER IL REDDITO DI EMERGENZA - Rem (art.23)

Ferme restando le erogazioni già concesse a il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota prevista dall'art.82 del DL 34/2020 (400 euro che possono arrivare a 800) ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore alla soglia massima del Rem (800 euro);
- b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di 600 euro
- c) il possesso dei requisiti di cui ai co. 2, lett. a), c) e d), 2-bis e 3 dell'art. 82 del DL 34/2020, e cioè:
 1. un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000,00, accresciuta di 5.000,00 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000,00 euro. Il massimale è incrementato di 5.000,00 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
 2. un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000,00.

Il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che:

- percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), o una di quelle introdotte agli artt. 84 e 85 del DL 34/2020;
- al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi alle soglie definite in base alla scala di equivalenza (art. 82 co. 5) o, ancora, siano percettori di reddito di cittadinanza o di misure aventi finalità analoghe

Le domande sono presentate all'INPS entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Il monte di spesa è di 172,5 milioni di euro per l'anno 2020.

"BONUS SUD" (art. 27)

L'articolo 27 introduce infatti un esonero parziale, nella misura del 30%, dei contributi previdenziali, assistenziali, con esclusione dei premi assicurativi INAIL, dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, in relazione ai rapporti di lavoro subordinato.

L'ambito territoriale dell'incentivo è collegato alla sede di lavoro la quale deve trovarsi in regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75 % e il 90% e presentavano un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Regioni meno Inferiore al 75% della media EU27 Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia

Regioni in transizione Tra il 75% e il 90% della media EU27 Abruzzo, Molise e Sardegna

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LISTE DI ATTESA (art. 29)

Allo scopo di ridurre le liste di attesa determinatesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, è consentito, fino al 31 dicembre 2020 limitatamente per i ricoveri ospedalieri e alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, derogare dalle disposizioni contrattuali relative all'erogazione delle prestazioni aggiuntive, nei limiti indicati negli allegati A) e B).

Per quanto riguarda il comparto dell'Area Sanitari (2016-2018) occorre fare riferimento all'art. 24 comma 6 (orario di lavoro dei dirigenti) e all'art. 115 del CCNL (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), mentre per il Comparto all'art. 6 comma 1, lett. D) (confronto regionale, criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia).

E' inoltre previsto che i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, possono stilare referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche è invece riservata al medico specialista.

MISURE PER LA SCUOLA (art. 32)

Il comma 1 dell'art. 32 del D.L. del 14 agosto 2020 n. 104 prevede per la "ripartenza/inizio" un aumento considerevole dei fondi per le attività scolastiche, difatti, c'è un incremento di €. 400 milioni per l'anno 2020 e di €. 600 milioni per l'anno 2021 per le attività didattiche.

Il comma 3 dell'art. 32 del D.L. del 14 agosto 2020 n. 104 prevede la sostituzione del personale scolastico (docenti - ata) assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo.

Le assunzioni sono a tempo determinato.

In questo comma viene stabilita "l'equivalenza tra abilitazione e titolo".

Al comma 4 dell'art. 32 del D.L. del 14 agosto 2020 n. 104, viene stabilito che al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'art.263 del D.L.34/2020 ha disposto che le P.A. organizzino il lavoro dei propri dipendenti applicando il lavoro agile, al 50 per cento del personale nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

Il comma 4 dell'art.32 del Decreto-Legge, novellando rispetto al passato, prevede che, per l'anno scolastico 2020/21, al personale scolastico e a quello coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi non trovano applicazione le modalità di lavoro agile di cui all'art.263 del D.L.34/2020.

RIFINANZIAMENTO CASHBACK – RIMBORSO PAGAMENTI ELETTRONICI (art.73)

Sono previste alcune modifiche alla misura dedicata ai privati al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, introdotta dall'art. 1 co. 288 della L. 160/2019.

La misura si sostanzia in un rimborso in denaro, alle condizioni e nei casi che saranno definiti da apposito DM.

A tal fine, la dotazione del fondo di cui all'art. 1 co. 290 della L. 160/2019 è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2021.

INCREMENTO FONDO PER ECOINCENTIVI ACQUISTO VEICOLI (art.74)

A decorrere dal 15 agosto 2020 incremento agli incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici già aggiunti ai precedenti dal decreto rilancio (34/2020) per gli acquisti effettuati tra agosto e dicembre 2020.

Viene inoltre istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi IRES.

SOSPENSIONE SCADENZA TITOLI DI CREDITO, ISCRIZIONE PROTESTI (art.76)

I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Gli assegni portati all'incasso non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione dei titoli di credito (31 agosto 2020).

Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 386/1990 (emissione di assegno senza provvista e emissione di assegno senza autorizzazione) e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della stessa legge (assegno non pagato totalmente o parzialmente) si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione (31 agosto 2020), effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

La sospensione suddetta opera su

- a) i termini per la presentazione al pagamento;
- b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- c) i termini previsti dalla legge 386/90 per le iscrizioni all'archivio CAI (art.9, 9bis e 10bis)
- d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8 della Legge 386/90 (60 giorni).

I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.

Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis della legge 386/90 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative) e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge (archivio CAI).

Riferimento: Oltre all'art. 76 del decreto "agosto" si veda l'art.11 del dl 23/2020 che riportiamo aggiornato.

INCREMENTO FONDI PER BUONI VIAGGIO TAXI (art.90)

Incremento dei fondi destinati ai cosiddetti "buoni viaggio taxi". Si tratta di un incentivo introdotto dal decreto "rilancio" all'art.200bis, incrementato da 5 a 35 milioni di euro.

Si tratta di un fondo destinato alla concessione, in favore di persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono

viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

L'assegnazione di questi buoni spetta ai Comuni che dovranno fissare gli importi e individuare i beneficiari, seguendo le disposizioni e i criteri che saranno fissati da un decreto ministeriale di futura emanazione.

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER CARTELLE, AVVISI DI ACCERTAMENTO, INGIUNZIONI FISCALI (art.99)

Viene prorogato dal 31 agosto al 15 ottobre il termine di sospensione dei versamenti per cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivi e ingiunzioni fiscali introdotto dal decreto "cura italia" all'art.68. Per le persone fisiche e giuridiche sono sospesi i termini di versamento scadenti nel periodo 8 marzo-15 ottobre derivanti da cartelle di pagamento o da avvisi di accertamento esecutivi.

La stessa sospensione si applica anche agli avvisi di accertamento doganali e alle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali, nonché ai nuovi avvisi di accertamento esecutivi dei comuni.

I versamenti sospesi devono essere poi effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (ovvero entro il 15 novembre). Per gli importi eventualmente già versati non è previsto rimborso.

PROROGA BOLLO VEICOLI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE (art.107)

La proroga del termine per il pagamento del bollo per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente prevista per il 31 luglio 2020 relativamente al primo semestre, viene spostata dal decreto di agosto al 31 ottobre 2020 ma relativamente ai primi nove mesi.

EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA AI DIPENDENTI - INCREMENTO DEL LIMITE DI ESCLUSIONE DA TASSAZIONE (art. 112)

Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.

SMART WORKING SEMPLIFICATO

Il Decreto Agosto non ha previsto modifiche al regime dello smart working semplificato nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

Pertanto, ad oggi, la disciplina applicabile resta la seguente:

- sino al 15 ottobre 2020, sarà possibile per le imprese disporre o far proseguire ai dipendenti lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working con le modalità già previste per l'emergenza COVID-19 (ossia anche in assenza di accordo individuale con il lavoratore e con procedura di comunicazione ministeriale e informativa in materia di salute e sicurezza semplificate);
- sino al 15 ottobre 2020, i disabili gravi, i lavoratori che hanno un disabile grave nel proprio nucleo familiare, nonché i lavoratori che, sulla base di una valutazione del medico competente, siano

maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da altre malattie in corso, hanno il diritto di prestare l'attività lavorativa in modalità smart working (sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa);

- sino al 14 settembre 2020, i lavoratori genitori con almeno un figlio minore di 14 anni - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia altro genitore non lavoratore - hanno il diritto di prestare l'attività lavorativa in modalità smart working (sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa).



ABCDEIDIRITTI. TUTTI I TUOI DIRITTI IN UNA SOLA APP.
SCARICALA DA **GOOGLE PLAY** O **APP STORE**.

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

ABCDEIDIRITTI. Per tutti. Tutti i giorni.

**FP
CGIL**

<https://www.fpcgil.it/?home>

<http://www.abceidiritti.it/website/>